

Nella sua sentenza del 21 febbraio 1991, della quale è particolarmente significativa l'opinione del giudice Templeman, la Camera dei Lords ha dichiarato ammissibile l'impugnazione della sentenza d'appello rilevando che il Fondo Monetario Arabo era una persona giuridica in uno Stato riconosciuto dal Regno Unito, e che pertanto doveva considerarsi nel Regno Unito una persona giuridica capace di agire in giudizio (pp. 10-13). Più precisamente, la Corte ha affermato che «quando degli Stati sovrani convenivano mediante un trattato di attribuire la personalità giuridica ad un'organizzazione internazionale» il trattato in questione «non crea una persona giuridica»; tuttavia «quando l'accordo F.M.A. è stato registrato negli Emirati Arabi Uniti per mezzo del Decreto Federale n. 35, tale registrazione ha conferito all'organizzazione internazionale la personalità giuridica» creando così «una persona giuridica che le corti inglesi possono e devono divenire parte del diritto del Regno Unito senza l'intervento del Parlamento», è vero anche che «la decisione sul riconoscimento di Stati stranieri è una questione che spetta alla Corona» e «le corti del Regno Unito riconoscono per motivi di cortesia una persona giuridica creata secondo il diritto dello Stato straniero che sia stato riconosciuto dalla Corona» stessa. Inoltre, «benché il fondo sia stato costituito in 21 Stati ed abbia molteplici atti di costituzione e molteplici nazionalità» in realtà, secondo la Corte, «esiste soltanto un fondo con il suo ufficio centrale ad Abu Dhabi» cioè «il domicilio e la residenza del fondo si trovano negli Emirati Arabi Uniti e in nessun altro luogo». Peraltro, anche qualora «il fondo fosse stato costituito non solo negli Emirati Arabi Uniti ma anche in alcuni altri Stati stranieri amici riconosciuti dal governo di questo Paese» esso «sarebbe ugualmente una persona giuridica capace in questo Paese di ricorrere in giudizio» (pp. 5-7).

In altre parole, ad avviso della Corte, «un trattato non può creare una persona giuridica» invece «uno Stato sovrano che è parte di un trattato può, in esecuzione degli obblighi assunti con il trattato, creare una persona giuridica che sarà riconosciuta nel Regno Unito». In alcuni casi, «uno Stato membro può creare una persona giuridica firmando e ratificando il trattato» a condizione che «in tale Stato membro il trattato è direttamente applicabile [*self-executing*] e diviene parte del diritto interno al momento della firma e della ratifica»; in altri, uno «Stato membro, come gli Emirati Arabi Uniti, può creare la personalità giuridica soltanto attraverso il procedimento legislativo». Nella specie, come evidenziato dalla Corte, «al Fondo era stata conferita la personalità e capacità giuridica dal diritto dello Stato in cui esso ha la sua sede o ubicazione permanente». Secondo la Corte quindi «vi sono tutte le ragioni perché il Fondo sia riconosciuto come persona giuridica dalle corti del Regno Unito» e «nessuna ragione qualsivoglia perché il riconoscimento debba essere negato» (p. 9). Infatti, dal momento che «lo *status* di un'organizzazione costituita da uno Stato straniero è riconosciuto dalle corti del Regno Unito» anche «lo *status* di un'organizzazione internazionale costituita da almeno uno Stato straniero dovrebbe essere riconosciuto» dalle medesime corti (p. 13).

Sezione 3 — SANTA SEDE E ORDINE DI MALTA

1. Santa Sede

37. Sentenza della Corte di cassazione italiana del 17 luglio 1987 n. 3932 nel caso *Marckinkus, Mennini e de Strobel*.

Chiamata ad accertare la legittimità di un mandato di cattura emesso il 20 febbraio 1987 dal giudice istruttore del Tribunale di Milano, successivamente confermato da un'ordinanza del Tribunale di Milano del 13 aprile 1987, nei confronti di alcuni dirigenti dell'Istituto per le Opere di Religione (I.O.R.), la Corte di cassazione italiana, nella sua sentenza n. 3932 del 17 luglio 1987, ha «dedotto il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in relazione alla portata dell'art. 11 del Trattato del Laterano» concluso «fra la Santa Sede e lo Stato italiano» e «reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929 n. 810», e ha quindi annullato il mandato di cattura contestato nonché l'ordinanza che lo aveva confermato¹.

Innanzitutto, la Corte ha rilevato che non assumeva alcuna rilevanza «ai fini delle esigenze decisive... l'esame delle cause, delle ragioni e delle origini storiche dell'attuale posizione della Santa Sede, nell'ambito dell'ordinamento giuridico internazionale» poiché «unico dato di valutazione determinatamente rilevante è, in materia, la sua (della Santa Sede) indiscussa ed indiscutibile natura di soggetto di diritto internazionale», precisando che proprio «in tale veste, la Santa Sede ha stipulato con lo Stato italiano il Trattato del Laterano». Quest'ultimo, all'art. 11 «testualmente e integralmente recita: «Gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (~~salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali~~), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili»». «L'indicazione di tale obbligo di non ingerenza», secondo la Corte, «trattandosi di soggetti di diritto internazionale, non può che avere riferimento, e quindi regolare le rispettive relazioni, nell'ambito delle rispettive sfere di sovranità», e quindi regolare la sfera di sovranità (quella obbligatoria, cioè dello Stato italiano, come soggetto di diritto internazionale, nella sua globale interezza, al quale è riferito e riferibile l'art. 11), in tutte le sue esplicazioni pubbliche di poteri, potestà, funzioni, non può invadere la sfera dell'altra» con riguardo alla «trama di organizzazione e di azione dei suoi enti centrali». Peraltro, «l'operatività di tale obbligo di diritto internazionale», come evidenziato dalla Corte, «non può che essere riferita al territorio dello Stato italiano, perché è in esso che è esplicabile la relativa prestazione negativa», ovvero «la "non ingerenza"», in quanto «luogo di svolgimento della sovranità dello stesso, e non certamente al territorio dello Stato della Città del Vaticano o di altri soggetti internazio-

¹ In *RD*, 1988, pp. 216-220.

nali». Pertanto, «non trattasi di una norma intesa a disciplinare, nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato italiano, i rapporti fra lo stesso Stato — quale unico soggetto sovrano — e soggetti dipendenti o comunque sottoposti alle manifestazioni della sua sovranità» quali «certamente non sono gli enti centrali della Chiesa cattolica, in quanto operanti in Italia». Infatti, a giudizio della Corte, «per obbligo di non "ingerenza" dello Stato italiano deve... intendersi il dovere, internazionalmente assunto, di non esercitare le funzioni pubbliche della sovranità che implicano «un intervento nell'organizzazione e nell'azione dei detti enti centrali della Chiesa cattolica» e «fra queste, ovviamente, la giurisdizione» (p. 217).

La Corte ha altresì constatato che «la valutazione dell'obbligo di non ingerenza, nei termini anzidetti, risulta particolarmente convalidata, dal significato storico e dal valore giuridico dell'ipotesi di esclusione», che è stata «espressa in sede parentica», ossia «salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali». A tale proposito, la Corte ha sottolineato che «sul piano del significato storico dell'ipotesi di esclusione, la precupazione dello Stato italiano è stata evidentemente intesa ad evitare che, mediante acquisti da parte degli enti centrali della Chiesa cattolica, iberi, incontrollati ed incontrollabili» si ripresentasse «in Italia... una situazione di "manomorta" ... che con specifici strumenti legislativi (vedi leggi c.d. eversive) si era già combattuta dal 1870». Mentre, «sul piano del valore giuridico, se agli enti centrali della Chiesa cattolica — veri organi internazionalmente rilevanti, nei rapporti fra la Santa Sede e lo Stato italiano — fosse stata, con il detto obbligo di non ingerenza, consensualmente convenuta l'esclusione dei poteri pubblici di solo contenuto amministrativo dello Stato italiano» la loro condizione «sarebbe stata in concreto, poco più, poco meno, quella degli ordinari "enti ecclesiastici", riconosciuti o comunque operanti all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, e ad esso assoggettati». In definitiva, secondo la Corte, dal «risultato logico di interpretazione, del valore giuridico del Trattato del Laterano, si ha la conferma che la valenza dell'indicato obbligo di non ingerenza, nella "comune intenzione" delle Parti contraenti» era ovviamente riferita «come è normale — sul piano delle relazioni partitiche fra soggetti dell'ordinamento internazionale — a tutte le pubbliche potestà dello Stato italiano» ad eccezione della «specifica delimitazione già detta» (p. 218).

Inoltre, la Corte ha affermato che «nell'evidente conclusione, per la portata dell'articolo 11, del difetto di giurisdizione del giudice italiano, questione ulteriormente rilevante è la natura dell'Istituto per le Opere di Religione (I.O.R.)» quale «ente centrale della Chiesa cattolica». Sulla valutazione di tale punto, ad avviso della Corte, «i dati offerti dalle parti — e pubblica e privata — sono conformemente propositivi dell'I.O.R. come ente centrale della Chiesa cattolica» tanto che risulta «possibile la pre-eliminazione premessa: "essere la questione pacifica"». «Una volta ritenuto, nella specie, essere l'I.O.R. un ente centrale della Chiesa cattolica», la Corte ha stabilito che «i ricorrenti, Paul Marcinkus, Luigi Memmi e Pellegrino De Strobel, hanno commesso i fatti, di cui alle contestate imputazioni, non in persona propria», cioè come individui privati, bensì «nella veste — quali organi o rappresentanti — di "dirigenti ed amministratori" del detto I.O.R.» e per tale ragione ha concluso che «la questione giuridica, immediatamente rilevante, risulta essere quella negativa della funzione giurisdizionale» (pp. 218-219).

38. Sentenza della Corte di cassazione italiana (S.U.) del 17 novembre 1989 n. 4909 nel caso *Capitolo della patriarchale arcivescovile di San Giovanni in Laterano c. Zammerani*.

Nella sentenza del 17 novembre 1989 n. 4909, relativa ad una controversia di lavoro tra il Capitolo della patriarchale arcivescovile di San Giovanni in Laterano (organo della Santa Sede) e un suo dipendente, la Corte di cassazione italiana, ha ribadito che «la Santa Sede, quale emanazione ed istituzione somma della Chiesa Cattolica, è titolare di personalità giuridica internazionale, equiparabile... alla personalità che nell'ordinamento internazionale assumono gli Stati sovrani». Al riguardo, la Corte ha precisato che «sia il Trattato ed il Concordato dell'11 febbraio 1929, sia il più recente accordo... firmato a Roma il 18 febbraio 1984» tra la Santa Sede e lo Stato italiano «documentano l'affermazione ed il riconoscimento di detta personalità»².

Posto che il Capitolo di San Giovanni in Laterano «gode a tutti gli effetti di personalità giuridica, per antico possesso di stato, ed è organo della Santa Sede», alla luce di una «dichiarazione», datata dal Vaticano 17 maggio 1989, la Corte ha rilevato che «la prestazione di opera personale — a differenza di altre afferenti oggetti materiali, pur necessari per l'espletamento dei compiti propri della Santa Sede o di un ente della Chiesa — implica l'inserimento della persona lavoratore nell'attività del soggetto datore di lavoro» oltre ad imporre «una particolare cautela nell'ammettere l'interferenza giurisdizionale». Tale inserimento potrebbe infatti «riguardare l'organizzazione essenziale e pubblicistica dell'istituzione o ente ecclesiastico, ossia l'esercizio stesso del culto». Tuttavia, «nel tentativo di comporre le due (da diversi punti di vista parimenti essenziali) esigenze del rispetto della immunità internazionale e della possibilità per i cittadini, lavoratori subordinati nel proprio territorio, di accedere alla tutela giudiziaria in questo operante ed attribuibile», a giudizio della Corte, «devono negarsi l'immunità per le controverse relative ai rapporti di lavoro per attività ausiliarie e lontane dalle funzioni tipiche dell'attività ecclesiale». Pertanto, la Corte ha evidenziato che «le ragioni che escludono l'ingerenza giurisdizionale non ricorrono» neppure «quando, quali che siano le mansioni del dipendente, le domande — e la decisione che le accogliesse — riguardano aspetti soltanto patrimoniali del rapporto di lavoro» dal momento che «la pronunzia di condanna a pagare il dovuto» non può «incidere sull'organizzazione interna dell'istituzione o ente» rimanendo lo stesso «libero e sovrano nelle sue essenziali funzioni, né arrecare ad essa turbativa» (p. 489).

39. Sentenza della Corte di Cassazione italiana del 21 maggio 2003 n. 22516 nel caso *Tucci, Borgomeo e Pacifici*.

A seguito di citazione diretta R. Tucci, P. Borgomeo e C. Pacifici, in qualità di responsabili della gestione e del funzionamento di Radio Vaticana, erano stati sottoposti al giudizio del Tribunale di Roma con l'accusa di aver diffuso, tramite gli impianti siti in Santa Maria di Galeria, radiazioni elettromagnetiche atte ad offendere o molestare persone residenti nelle aree circostanti, causando alle stesse disagio e disturbo, in violazione

² In *RDIP*, 1991, p. 489.